

Si certifica che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SINDACO

F.to Felice Martone

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Li Pizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 22 OTT. 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, il 22 OTT. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Li Pizzi

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Municipale, il 22 OTT. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27 LUG. 2015

Dalla Residenza Municipale, il 22 OTT. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CASTEL BARONIA

Provincia di Avellino

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

Data 27/07/2015

OGGETTO: Statuto Comunale - Costituzione Commissione per modifica e aggiornamento.

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 19,10 nella sala Consiliare del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presente / Assente
FELICE MARTONE	presente
CARMINE FAMIGLIETTI	presente
FABIO MONTALBETTI	presente
MICHELE CAPOBIANCO	presente
ROMANO GIOVANNA	presente
ANTONIO RUSSO	presente
GIOVANNA COLELLA	presente
SONIA ADDESA	presente
CARMINE COGLIANI	presente
PATRIZIA REALE	presente
GIUSEPPE COSTANTINO	presente

Presenti n. 11

Assenti n.===

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri: ===

Presiede il Signor Felice Martone nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Li Pizzi.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL PRESIDENTE

- dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio inerente e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

- Il Sindaco-Presidente informa il Consesso che, a seguito di numerose modifiche legislative si rende necessario aggiornare alle stesse lo Statuto Comunale, pertanto propone la istituzione di una Commissione Statuto i cui componenti saranno eletti nel seno del Consiglio con criterio proporzionale, come di seguito:

IL SINDACO
DUE CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA (Vice Sindaco – Ass. Montalbetti)
DUE CONSIGLIERI DI MINORANZA (Avv. Costantino – Sig.ra Reale)
IL SEGRETARIO COMUNALE (CONSULENTE)

- Interviene il Cons. Reale deposita una Relazione da allegare al presente verbale, di cui chiede la lettura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Sindaco-Presidente;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanime;

DELIBERA

- Accogliere la proposta del Sindaco-Presidente;
- Istituire la Commissione Statuto come di seguito:

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE (CONSULENTE)
DUE CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA (Ing. Famiglietti Carmine – Sig. Montalbetti
Fabio)
DUE CONSIGLIERI DI MINORANZA (Avv. Costantino Giuseppe – Sig.ra Reale
Patrizia)

Dichiarare con separata unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo.

Dopo la votazione si allontanano i Consiglieri Montalbetti Fabio, Romano Giovanna, Colella Giovanna – Addesa Sonia – Russo Antonio;

Presenti n. 7

Il Sindaco-Presidente dà lettura della relazione depositata dalla Consigliera Reale Patrizia che si allega al presente atto.

Relazione da allegare al verbale del Consiglio Comunale del 27072015 da parte dei Consiglieri di Minoranza Patrizia Reale e Carmine Cogliani

AL Consiglio Comunale

AI SINDACO **Felice Martone**
AL SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa **Anna Li Pizzi**
DEL COMUNE DI
Castel Baronia AV
-Ufficio Protocollo-

OGGETTO: Punto 6 del Consiglio Comunale del 27072015 "Statuto Comunale –Costituzione Commissione per modifica e aggiornamento". Nomina della giunta nel nostro comune e mancata osservanza della legge 56/2014 in materia di rappresentanza di genere; Mozione del 20/02/2015 n° 584.

In questa sede, noi Consiglieri di Minoranza Patrizia Reale e Carmine Cogliani, intendiamo sottoporre **all'attenzione dell'assemblea e della Commissione che si costituirà'** al fine di effettuare i dovuti aggiornamenti gli atti amministrativi posti in essere relativamente all'oggetto, chiaramente in contrasto con la normativa vigente.

Nonché, della persistente condizione di stallo scaturita dalla assenza di risposte e dalla mancanza di atti formali correttivi.

Precisamente, pur non avendo la presunzione di voler "interpretare" unilateralmente la legge, in questo caso non ci sono dubbi; il dettato normativo non è rispettato.

Come peraltro già esplicitato perfettamente dal Sig. Prefetto di Avellino con lettera del 25/08/2014 Prot. N.17723/13-1/area II (Allegato 5);

dal Consiglio Regionale della Campania Ufficio Difensore Civico con lettera del 14/01/2015 Prot N.18/Dif.Civ (Allegato 2).

Non per ultimo, la sentenza del TAR del Lazio, n. 633 depositata in data 21 gennaio 2013, fra le prime a dare risposte in merito, dopo aver affermato il carattere vincolante ed immediatamente precettivo dei principi costituzionali di uguaglianza, ha rilevato che *"l'effettività della parità non può che essere individuata nella garanzia del rispetto di una soglia quanto più approssimata alla pari rappresentanza dei generi, da indicarsi dunque nel 40 per cento di persone del sesso sotto-rappresentato"*.

Il Consiglio di stato, Sezione V, nella sentenza 6073 depositata in data 18 dicembre 2013 nel respingere il ricorso del Comune di Santa Cesarea Terme affermava, tra l'altro: *" Ritenuto di non poter accogliere l'ulteriore argomentazione con la quale il Comune appellante sostiene la difficile applicazione, in concreto, della norma, mancando soggetti di genere femminile disposte ad assumere le funzioni di assessore comunale in ragione della sua inverosimiglianza."*

Alla luce di quanto esposto, non v'è dubbio quindi che la composizione della giunta del Comune di Castel Baronia non rispetti il dettato normativo ed in particolare l'art. 1 comma 137 della Legge 56/2014 così come ispirato dall'art. 51 della Costituzione Italiana.

Desideriamo sottolineare che, in virtù di tutto questo, rafforzato a nostro parere dalla sentenza del TAR di Salerno N°. 01957/2014 REG.PROV.COLL N. 02000/2014 REG.RIC. del 20/11/2014 (Allegato 3) a seguito di ricorso del 22/09/2014 (Allegato 4).

Tuttavia, questa Amministrazione ostenta proclami di "vittoria" rilasciando interviste ai giornali locali interpretando in modo parziale e unilaterale la Sentenza (Allegato 6).

Il nostro convincimento di essere nel giusto, lo evinciamo a pag. 4 di detta sentenza, dove se pur nella prima parte, ai sensi dell'art. 34 comma 3 dello statuto comunale, dichiara incompatibile la fissazione del numero massimo di assessori .

Purtroppo, è proprio questa la madre del problema. Infatti, lo Statuto in parola è stato redatto nel lontano 2004, ignorando così tutti i dettati normativi successivi.

Sempre a pag. 4 però, il TAR DI Salerno indica accorti ed equilibrati criteri per la determinazione del problema; dalla riga 8 precisamente recita:

Né potrebbe sostenersi che l'esigenza di dare attuazione all'art. 46 comma 2, d.lvo n. 267/2000, ai sensi del quale, "il sindaco e il presidente della provincia nominano ,nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi i componenti della giunta...",debba prevalere su ogni contraria disposizione, imponendone una interpretazione funzionale alla piena operatività del principio di equilibrata composizione (maschile-femminile) della giunta.

Malgrado le continue richieste di chiarimenti in merito da noi avanzate a Lei sig. Sindaco, a tutt'oggi nel nostro Comune non si è ancora ottemperato a quanto la legge 56/2014 prescrive.

Premesso che il dettato normativo non consente deroghe, così come interpretato da questa maggioranza, ancor più grave, a nostro parere, è la ritrosia da Lei palesata nell'affrontare l'argomento in questione, nonché nell'applicazione dei numerosi solleciti giunti dai vari Uffici di Garanzia preposti.

Di fatto, sembra "legittimato" a ignorare le nostre richieste di chiarimento e confronto, tanto da non sentire neanche il dovere istituzionale di dare risposte.

Tant'è che siamo stati costretti a formulare una Mozione prot. n° 584 del 20/02/2015 (Allegato 1) in oggetto indicata, (allegata in copia) per portare il tutto in Consiglio Comunale.

Il giorno 26 Maggio 2015 all'ordine del giorno non era programmata la discussione dell'argomento, ma con nostro stupore al punto 7 "Comunicazioni del Sindaco" è stata comunicata l'intenzione di convocare una commissione per la modifica dello Statuto.

Nel verbale testuali parole: "Il Sindaco – Presidente informa i Consiglieri che in data 20022015 veniva acquisita al prot. N° 584, Mozione a firma dei consiglieri Patrizia Reale e Cogliani Carmine, avente ad oggetto: "Modifica art 34 dello Statuto approvato nella seduta del 21/02/2004 in attuazione della legge n°215 del 23 novembre 2013. Riferisce che si è pensato di adeguare completamente lo Statuto ormai obsoleto, a seguito delle intervenute modifiche legislative, e che si propone di costituire una commissione per l'adeguamento, indispensabile, perché nel tempo sono cambiate tante cose, a partire dalla composizione degli organi collegiali." Il consigliere Reale Patrizia precisa che è stata chiesta la modifica di un solo articolo e non di tutto lo Statuto."


Come richiesto anche dalla Prefettura, " Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 215/2015 è previsto che gli enti locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa , avrebbero dovuto adeguare i rispettivi statuti e regolamenti alle novellate disposizioni del comma 3 del articolo 6 del T.U.E.L"

La modifica dell'articolo 34 dello Statuto in attuazione della legge n°215 del 23 novembre 2013 a nostro parere può essere fatta con una seduta di Giunta come già avvenuto per altri Comuni e poi procedere alle **modifiche e agli aggiornamenti** necessari allo Statuto.

Per quanto sopra, ringraziando per l'attenzione che vorrete prestare a quanto segnalato, si chiede di assumere le necessarie iniziative affinché sia modificato l'art. 34 dello Statuto e della giunta Comunale in osservanza ai principi costituzionali fin qui citati.

In caso contrario non resta che il ricorso a tutti gli Organi di garanzia.

Con osservanza
Firma

Patrizia Reale 
Carmine Cogliani 

Allegati:

- 1 Mozione prot. n° 584 del 20/02/2015
- 2 Lettera del 14/01/2015 Prot N.18/Dif.Civ Consiglio Regionale della Campania Ufficio Difensore Civico
- 3 Sentenza del TAR di Salerno Salerno N°. 01957/2014 REG.PROV.COLL N. 02000/2014 REG.RIC. del 20/11/2014
- 4 Ricorso al TAR del 22/09/2014
- 5 Lettera del 25/08/2014 Prot. N.17723/13-1/area II Prefetto di Avellino
- 6 Interviste ai giornali locali interpretando in modo parziale e unilaterale la Sentenza
- 7 Convocazione Consiglio Comunale del 26052015
- 8 Verbale Consiglio Comunale del 26052015



COMUNE DI CASTEL BARONIA			
Prot. N.	586		
Data	20.02.2015		
Cap.	Cl.	3	Fasc.

Al Sindaco del Comune di Castel Baronia

Al Segretario del Comune di Castel Baronia

MOZIONE

*Oggetto: Modifica art. 34 dello Statuto approvato nella seduta del 21/02/2004
in attuazione della legge n. 215 del 23 novembre 2013.*

*I sottoscritti Patrizia Reale e Cogliani Carmine, nella qualità di consiglieri
comunali di minoranza;*

CONSIDERATO

*- che il 26 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge 23 novembre 2012, n.
215, volta a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali;*

PRESO ATTO

*- che la legge impone l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti degli Enti
Locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro
il 26 giugno 2013), alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo
unico degli Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267): "Al
comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola:
«promuovere» e' sostituita dalla seguente: «garantire» e dopo le parole:
«organi collegiali» sono inserite le seguenti: «non elettivi»;*

RITENUTO


Di dette nomine deve essere data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni", di cui si chiede l'espressa condivisione;

nonché, all'esito, di conferire mandato al Segretario Generale di attuare gli adempimenti successivi all'approvazione, previsti all'art. 6, 5° comma, del D. Lgs. 267/2000 (pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, invio al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti).


In attesa porgono deferenti ossequi.

Castel Baronia li 20/02/2015.

Patrizia Reale



Cogliani Carmine





2

Consiglio Regionale della Campania
Il Difensore Civico

Ricorso n. 104/2014
Prot. n. 18 /Dif.Civ. del 14/01/2015

COMUNE DI CASTELNUOVO	Seq.
Prot. Al. 192	si
Data 14-1-2015	
Dir. 2015/15	

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni
della Regione Campania

e p. c. Ai Sig.ri Prefetti delle Province
della Campania

Al Presidente della Commissione
Regionale per le Pari Opportunità

OGGETTO: Obbligo del rispetto delle quote di genere nelle Giunte Comunali. – **Sollecito.** –
Rif.ti normativi: d.lgs n. 267/2000, art. 46, Co. 2 — legge n. 215/2012, art. 2, comma 1, lett. B; legge del 7/4/2014 n.56/2014, art. 1, comma 137.

Sigg.ri Sindaci,

Con lettera protocollata n. 372 del 24/09/2014, a seguito del ricorso presentato allo scrivente dal Presidente della Commissione Regionale delle Pari Opportunità, (ricorso n. 104/2014) ho richiesto alle SS. LL. una relazione circa lo stato di attuazione della normativa in oggetto (rispetto delle quote di genere nelle proprie Giunte); tale richiesta al momento ha avuto puntuale riscontro solo da circa la metà dei Comuni della nostra Regione.

Per alcuni Comuni, i cui Primi Cittadini hanno correttamente ravvisato il dovere istituzionale, oltre che il garbo, di rispondere, devo far notare, tuttavia, che nelle loro osservazioni in merito al non rispetto della legge si intravede quasi una autovalutazione "monocratica" del loro "munus publicum", per cui il potere attribuito dal Popolo con l'elezione conferisce una sorta di attribuzione di poteri derogatori alla legge stessa.

L'obiezione più ricorrente è quella che riguarda il richiamo al principio generale della "irretroattività della legge": tale principio, quindi, comporterebbe l'applicazione del rispetto delle "quote di genere" esclusivamente per le Giunte che si sono o si andranno a costituire dopo l'entrata in vigore della norma (8 aprile 2014).

Tralascio alcune "estemporanee" valutazioni fornite circa il non rispetto della legge, come "malgrado ricerche di genere fatte, il sesso femminile non si è dimostrato interessato a ricoprire la carica", ed altre "amenità" similari.

A parere dello scrivente la legge 56 può essere applicata anche retroattivamente, in virtù del potere e della facoltà riconosciuta ai Sindaci di scegliere i componenti l'Organo Esecutivo, con specifica potestà in ogni tempo di cambiamenti, per cui si appalesa l'opportunità dell'applicazione della norma da subito, in quanto essa è espressione sovrana di un principio fondamentale e cardine del nostro ordinamento – civile, prima

Centro Direzionale - Isola F/8 - 80143 NAPOLI

Tel. 0817783111 - Fax 0817783837



Consiglio Regionale della Campania

Il Difensore Civico

ancora che costituzionale - , secondo cui gli Organi Collegiali chiamati ad attuare una democrazia partecipativa e di governo, debbano svolgere le attività loro demandate con il **contributo di entrambi i generi**.

Posto che l'autonomia dei Sindaci viene comunque salvaguardata dalla immutabile discrezionalità di scelta, in relazione ai chiamati a far parte dell'Organo Esecutivo, diversamente ragionando, si comprimerebbe la fondamentale esigenza, come detto, individuata nella coscienza civica, prima che nella legge, onde attuare un principio di Democrazia Compiuta, privilegiando una esasperata, illogica e mal concepita indipendenza politica dei Sindaci, i quali rimarrebbero a capo di un Esecutivo ritenuto irregolare da una legge, ma che, essi stessi, forti proprio della loro autonomia politica correttamente interpretata, possono modificare e rendere conforme al dettato normativo.

Confido nella condivisione di tale assunto (a ben vedere, rafforzativa di quella "indipendenza"; dai Sindaci rivendicata), e sollecito un puntuale riscontro, che eviti allo scrivente Organo l'attivazione del Potere Sostitutivo ex art. 136 del T.U. D. Lgs. 267/2000.

Sul punto, in spirito di collaborazione, invito a consultare la giurisprudenza che in alcuni casi emblematici ha anticipato la stessa legge "Del Rio". (Consiglio di Stato sentenza 3938/2014; Tar Lazio sentenza 633/2013; Tar Campania sentenza 1985/2011;).

Nel giudicato di tali sentenze si evince chiaramente che il potere c.d. "politico" del Sindaco non va confuso con il potere-obbligo di un atto di "alta amministrazione" (nomina degli Assessori);

Mi corre l'obbligo, tuttavia, di far presente che alcune Prefetture, compulsate dagli Organi Territoriali, ed alcune anche "sponte propria", hanno interpretato la normativa in senso restrittivo per quanto attiene il principio del "tempus regit actum" (irretroattività della legge Del Rio), chiarendo, però, che al momento di un qualsiasi "rimpasto di Giunta" (cambiamento di Assessori, non di Deleghe), scatta l'imperio della nuova legge. In tal senso è anche il parere di parte della Dottrina.

Nel dare atto, comunque, a quei Comuni che tempestivamente hanno riscontrato la richiesta dello scrivente, devo rilevare che molte altre amministrazioni (circa la metà, come già detto, dei 550 esistenti nella Regione) non hanno ancora risposto, probabilmente ritenendo l'azione del Difensore Civico Regionale "ininfluente" ai fini del rispetto della legge.

A tal proposito, invito i Sigg. Sindaci a consultare la Legge della nostra Regione, n. 23/1978 e ss.mm.ii. (legge istitutiva del Difensore Civico), lo Statuto della Regione (art. 17) ed il D.Lgs. 267/2000 (c.d. T.U. EE.LL.), articolo 136 secondo il quale il Difensore Civico esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti Locali per omissione o ritardo di atti obbligatori previsti dalla legge, poteri che verranno attivati, per dovere istituzionale, per quei Comuni che risulteranno in aperta violazione della normativa in vigore, ritenendo opportuno approfondire solo l'aspetto della irretroattività della legge 56/2014 per le Giunte nate prima della legge e mai modificate dopo la sua entrata in vigore. A tal proposito, si chiarisce che quest'Ufficio ha necessità di acquisire i Decreti di nomina degli Assessori attualmente in carica; di conoscere la metodologia usata per l'interpello della disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessoriali da parte di persone di

Centro Direzionale - Isola F/8 - 80143 NAPOLI

Tel. 0817783111 - Fax 0817783837




Consiglio Regionale della Campania
Il Difensore Civico

entrambi i generi, dal momento che la ricognizione va fatta anche "esterna" al Consiglio Comunale. Se, peraltro, qualche Comune non ha ancora provveduto alla modifica del proprio Statuto, che prevede anche "Assessori Esterni", ha l'obbligo di modificarlo in tal senso, come prescrive la già citata legge.

Si resta in attesa di cortese, sollecita risposta.

Napoli 14 gennaio 2015

Gen. Francesco Bianco



N. 01957/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02000/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2000 del 2014, proposto da:
Raffaella Villani, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fortunato,
con domicilio eletto in Salerno, via SS. Martiri Salernitani n. 31;

contro

Comune di Castel Baronia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Paolo Tanga, con domicilio eletto in Salerno, c.so
Vittorio Emanuele n. 35, presso l'avv. Ambrosio;

nei confronti di

Fabio Montalbetti, Carmine Famiglietti, Felice Martone;

per l'annullamento

dei decreti nn. 3 e 4 del 6.6.2014, con i quali il Sindaco del Comune di
Castel Baronia ha nominato assessori comunali i sig.ri Carmine
Famiglietti e Fabio Montalbetti, nonché di tutti gli atti connessi e
presupposti

47, comma 4, d.lvo n. 267 del 18 agosto 2000, “nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (qual è il Comune di Castel Baronia, la cui popolazione conta n. 1.150 abitanti: *n.d.e*) lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”.

Dalla citata disposizione è ricavabile il principio in base al quale la disciplina concernente l'*an* della nomina di assessori esterni, così come, di riflesso, quella in tema di limiti e condizioni nel rispetto delle quali tale possibilità può concretamente esplicarsi, è rimessa in via esclusiva alla fonte statutaria.

Lo Statuto del Comune di Castel Baronia contiene invero una espressa disposizione sul punto, individuabile nell'art. 34, comma 3, ai sensi del quale “possono essere nominati alla carica di assessore, nel numero massimo di due, se siano stati nominati almeno due assessori in carica come consiglieri, cittadini italiani non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere secondo le leggi vigenti”.

Tale disposizione, e la possibilità che essa contempla, è resa tuttavia inattuabile dall'art. 16, comma 17, lett. a) d.l. n. 138 del 13 agosto 2011, conv. in legge n. 148 del 14 settembre 2011, come sostituita, a decorrere dall'8 aprile 2014, dall'art. 1, comma 135, lett. a) l. n. 56 del 7 aprile 2014, secondo cui “per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è

G.RIC.
stabilito in due”.

E' infatti evidente che la fissazione del numero massimo degli assessori operata da tale disposizione è incompatibile, allo stregua dell'attuale disciplina statutaria, con la stessa astratta possibilità della nomina di assessori esterni, che come si è visto presuppone, ai sensi dell'art. 34, comma 3, dello Statuto, la presenza di almeno due assessori in carica come consiglieri.

Né potrebbe sostenersi che l'esigenza di dare attuazione all'art. 46, comma 2, d.lvo n. 267/2000, ai sensi del quale “il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta...”, debba prevalere su ogni contraria disposizione, imponendone una interpretazione funzionale alla piena operatività del principio di equilibrata composizione (maschile-femminile) della Giunta.

Deve invero osservarsi, in primo luogo, che la citata disposizione statutaria non preclude in termini assoluti l'attuazione del principio suindicato, il quale può (astrattamente) trovare esplicazione attingendo all'interno del Consiglio per la nomina dell'/degli assessore/i di sesso femminile.

Inoltre, la norma che impone la composizione mista dell'organo giuntale deve confrontarsi con le altre norme che ne delimitano *ab externo* l'estensione applicativa, come quella (statutaria) che stabilisce le condizioni per la nomina degli assessori esterni, la cui modifica o abrogazione, ove non indispensabile ai fini della operatività del

suddetto principio (che, come si è detto, può comunque esprimersi, sebbene in misura attenuata, effettuando la nomina all'interno del Consiglio comunale), non può che essere rimessa al corrispondente atto-fonte (nella specie, lo Statuto), senza che il giudice possa sostituirsi all'organo avente competenza in materia mediante l'esercizio di una funzione sostanzialmente creativa.

Poiché le considerazioni appena svolte attengono, in senso ostativo, alla possibilità di conseguire, per effetto dell'eventuale accoglimento del ricorso, l'utilità sostanziale perseguita dalla ricorrente, ovvero la sua nomina come assessore esterno del Comune di Castel Baronia, esse denotano altresì l'insussistenza della condizione dell'azione relativa all'interesse al ricorso, *sub specie* di concreta utilità per la parte ricorrente della sentenza di accoglimento, con la conseguenza che esse non possono che precludere alla statuizione di inammissibilità del ricorso stesso, che deve quindi senz'altro pronunciarsi.

Può invece dichiararsi l'assorbimento degli ulteriori profili di inammissibilità sollevati dalla parte resistente.

Infine, l'originalità dell'oggetto della controversia ed il carattere estremamente recente della disposizione ostativa al soddisfacimento dell'interesse della ricorrente giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2000/2014, lo dichiara inammissibile.

B - Sulla ulteriore garanzia prevista dall'art. 1 - comma 137 della L. n. 56/2014.

3 - Di recente è intervenuta la L. n. 56/2014, recante "*disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*".

All'art. 1 - comma 137, il legislatore ha previsto che "*nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico*".

Con tale previsione, si è inteso rafforzare la garanzia prevista dal citato art. 46 - comma 2 del T.U.E.L., prevedendo addirittura una percentuale minima - inderogabile - di rappresentanza.

Ad oggi, pertanto, la Giunta comunale non può più, in alcun modo, essere composta da assessori appartenenti ad un solo sesso (c.d. "*monogenere*").

4 - Nonostante tale univoco quadro normativo, il Sindaco del Comune di Castel Baronia (AV), con i provvedimenti impugnati ed, in particolare, con i Decreti n. 3 e n. 4 del 06.06.2014 (cui ha fatto seguito il n. 5 di nomina del Vice Sindaco), ha nominato Assessori due cittadini di sesso maschile.

La Giunta comunale risulta composta da soggetti tutti di sesso maschile, in palese violazione delle succitate norme.

5 - La vicenda è stata portata anche all'attenzione del Prefetto di Avellino il quale, con nota prot. n. 17723/13-1 del 25.08.2014, ha chiarito che:

- "le indagini volte alla nomina di assessori di sesso femminile ... non possono certamente costituire il pretesto per sostenere tesi ermeneutiche riduttive del vincolo della parità di genere";

- tale vincolo "ammette deroghe soltanto in via eccezionale e, cioè, solo quando il sindaco, per motivi obiettivi, dimostri di essere stato impossibilitato a garantire la presenza di entrambi i generi nella G.C.".

Nel contempo, con la stessa nota il Prefetto ha anche invitato la P.A. a comunicare "le iniziative che saranno assunte dal Sindaco al riguardo".

Il Comune non ha assunto alcuna iniziativa.

Allo stato la Giunta Comunale del Comune di Castel Baronia è composta da soli assessori di sesso maschile.

6 - In tale contesto, in mancanza di un doveroso atto di autotutela, essendo ormai prossima la scadenza del termine per impugnare, al fine di evitare il consolidamento di provvedimenti manifestamente illegittimi, la ricorrente, nella qualità di cittadina elettrici residente nel Comune di Castel Baronia (AV), in possesso di tutti i requisiti per ricoprire la carica di assessore esterno, che ha pure manifestato la propria disponibilità - al pari di molte altre elettrici - ad assumere l'incarico di assessore in quota rosa, si vede costretta ad impugnare gli atti di cui in epigrafe onde ripristinare la doverosa legittimità dell'azione amministrativa.

7 - Gli atti impugnati, infatti, sono manifestamente illegittimi e vanno annullati - previa sospensione della relativa efficacia - per i seguenti

MOTIVI

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 6 E 46 D.LGS. N. 267/2000 IN RELAZIONE AGLI ART. 3, 51 E 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITA'

**ECCESSO DI POTERE (CARENZA ASSOLUTA DI
MOTIVAZIONE - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA -
ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITA'**

2.1 - Non sfugge a questa difesa che gli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 267/2000 riconoscono al Sindaco un ampio potere discrezionale in ordine alla nomina dei componenti della Giunta.

L'art. 46 - comma 6 T.U.E.L., sia pur ai fini della revoca, prevede che "il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio".

La giurisprudenza ha esteso il citato comma 6 anche alle ipotesi di nomina, chiarendo che "gli artt. 46 e 47, d.lg. n. 267 del 2000 riconoscono al Sindaco un ampio potere discrezionale in ordine alla scelta dei componenti della Giunta, senza che sussista uno specifico obbligo di motivazione. Tuttavia, quando l'ambito di estensione del potere discrezionale, è conformato da vincoli o indirizzi che ne segnano in parte l'esercizio, costituisce requisito di legittimità formale e sostanziale l'illustrazione delle ragioni e delle modalità con cui il potere è stato speso rispetto a quel determinato parametro di conformazione (Cons. Stato - Sez. V, 27.07.2011, n. 4502; T.A.R. Campania - Salerno - Sez. II, 11.12.2012, n. 2284).

"La natura politica della scelta incontra il limite esterno del principio di pari opportunità" (si cfr., T.A.R. Campania - Napoli - Sez. I, 03.06.2013, n. 2869).

"Il necessario contemperamento del principio di pari opportunità postula una MOTIVAZIONE PUNTUALE ESAUSTIVA E CONCRETA DEI PROVVEDIMENTI DI NOMINA con riferimento alle ragioni tecnico-politiche che hanno impedito di assicurare una rappresentanza di uno dei due sessi" (si cfr., T.A.R. Puglia - Bari - Sez. I, 30.04.2014 n. 552).

In presenza di scelte condizionate da specifici vincoli o indirizzi - addirittura di rango costituzionale - **l'obbligo motivazionale si riespande**, limitando anche le scelte politiche caratterizzate da ampia discrezionalità.

2.2 - Nella specie, il Sindaco di Castel Baronia, seppur nell'esercizio di una scelta politica, ha acriticamente conferito la carica di assessore **solo a soggetti di sesso maschile, in aperto contrasto con la disciplina ed i principi sopra esposti.**

E ciò, senza motivare in alcun modo la propria scelta discrezionale in ordine all'assenza di rappresentanza femminile all'interno dell'organo di governo.

Il difetto assoluto di motivazione è evidente.

2.3 - La verità è che, **nella specie, non vi può essere alcuna motivazione idonea a giustificare le avversate nomine e quella eventualmente resa è chiaramente inidonea a giustificare le intervenute nomine.**

E ciò, per diversi ed autonomi motivi.

2.3.1 - La giurisprudenza ha ormai chiarito che "il nuovo disposto di cui all'art. 6 - comma 3 del T.U.E.L., novellato nel senso che gli statuti debbano ora "garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte" ... implica che, per il futuro, **non potranno più ammettersi giunte monogenere, ai di fuori del caso estremo di concreta e motivata impossibilità di assicurare tale presenza**, imponendo la compresenza dei generi, ma non anche il loro riequilibrio, rimesso all'autonomia statutaria dell'Ente" (si cfr., **Cons. Stato - Sez. V, 23.06.2014 n. 3144**).

2.3.2 - **Molte cittadine - tra cui la ricorrente - hanno manifestato la disponibilità ad assumere la carica di assessore esterno.**

2.3.3 - Non è, poi, configurabile alcuna causa ostativa "di concreta .. impossibilità".

Sul punto, un dato su tutti.

In applicazione dell'art. 47 del D.Lgs. n. 267/2000, "nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere".

Il Comune di Castel Baronia ha una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti. La suddetta facoltà è stata pure esercitata nell'ambito dello statuto (art. 34).

In altri e più chiari termini, possono essere nominati anche **assessori esterni**.

In tale esatto contesto, è inimmaginabile qualsiasi oggettiva impossibilità.

L'intervenuta composizione "monogenere" della Giunta è certamente illegittima.

2.4 - Né vale, in contrario, invocare una presunta attività di ricerca posta in essere dal Sindaco senza esito.

Ed invero:

a - in presenza di numerose - dichiarate - disponibilità, eventuali indisponibilità rese sono del tutto ultronee;

b - la possibilità di nominare assessori esterni da conto della irrilevanza di singole indisponibilità;

c - ma ciò che da definitivamente conto della irrilevanza delle acquisite indisponibilità è l'esame delle relative dichiarazioni - in atti:

- identiche;

- acquisite lo stesso giorno (il 06.06.2014, giorno di adozione dei decreti di nomina);

- con numeri di protocollo successivi.

Il tentativo - per alcuni versi maldestro - di dimostrare una presunta impossibilità è evidente ed, anzi, disvela il

convincimento da parte dello stesso Sindaco di dover rispettare le quote rosa (carezza assoluta del presupposto e sviamento).

Trova ulteriore conferma la violazione degli artt. 6, 46 e 47 del D.Lgs. n. 267/2000 in relazione all'art. 3 della L. n. 241/1990.

III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 2 L. N. 215/2012 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 51 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITA'

3.1 - La ricorrente ha manifestato la *"propria disponibilità ad assumere l'incarico di Assessore esterno ... ai sensi e per gli effetti della legge 215/2012"*.

3.2 - L'art. 2 della L. n. 215/2012, rubricato appunto *"parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province"*, ha diffusamente modificato il D.Lgs. n. 267/2000 prevedendo maggiori garanzie a tutela del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi negli organi di governo.

Il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 30 del 14.05.2013, ha chiarito la portata di detta norma, volta a promuovere *"direttamente la parità di uomini e donne"* nell'accesso alle cariche comunali.

Del pari il G.A.: *"le vigenti disposizioni costituzionali riconoscono portata preceffiva al principio di pari opportunità all'accesso agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche di cui all'art. 51 Cost., inteso come esplicazione del principio fondamentale di uguaglianza (art. 3 Cost.) e a quest'ultimo accomunato dalla natura di diritto fondamentale. Al principio di pari opportunità deve quindi essere riconosciuta immediata efficacia applicativa, anche quale parametro di legittimità nazionale di attività amministrative discrezionali, e ciò vale anche per gli Enti*

Locali Tale vincolo risulta ora ancor meglio specificato dalle modifiche introdotte dalla L. n. 215 del 2012, che non introduce un principio nuovo ma si limita a chiarire la portata del già vigente precetto costituzionale .." (si cfr., T.A.R. Lazio - Roma - sez. II, 11.09.2013, n. 8206).

E ciò, ad ulteriore conferma della manifesta fondatezza del presente gravame.

IV - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 6 D. LGS. N. 267/2000 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST., ALL'ART. 23 C.E.D.U. ED ALL'ART. 2 DELLO STATUTO COMUNALE) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITA'

4.1 - Il Comune di Castel Baronia, in applicazione della previsione di cui all'art. 6 - comma 3 D.Lgs. n. 267/2000, ha previsto, nell'ambito del proprio Statuto - approvato dal Consiglio Comunale in data 21.02.2004 - specifiche disposizioni idonee a vincolare o, quanto meno, ad indirizzare la discrezionalità politica.

Il riferimento va all'art. 2 dello Statuto il quale, nel delineare le finalità perseguite dall'Ente, precisa - tra l'altro - che "il Comune ... ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione ... ed ai principi della solidarietà, della giustizia sociale ... **promuove la partecipazione dei singoli cittadini** d) **il superamento delle discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi attraverso specifiche azioni positive atte a creare condizioni di pari opportunità nel lavoro e nella società**".

4.2 - In ogni caso, anche a volere prescindere dalla cogenza delle norme statutarie, la giurisprudenza ha chiarito che "i principi di parità formale tra i generi e della pari opportunità negli organi collegiali hanno immediata applicabilità e operatività

nell'ordinamento, essendo previsti in diverse fonti nazionali e comunitarie, quali l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'art. 51, comma 1, cost., nonché l'art. 6, comma 3, del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267..... " (si cfr., T.A.R. Lombardia - Milano - Sez. I, 14.02.2014, n. 482).

Trova definitiva conferma l'illegittimità della nominata "giunta monogenera" (Cons. Stato - Sez. V - 23.06.2014 n. 3144).

SUL POTERE SOSTITUTIVO DEL PREFETTO

In considerazione dell'univoco quadro normativo sopra esposto, trova applicazione l'art. 7 del D.P.R. n. 180/2006, che prevede l'intervento sostitutivo del Prefetto qualora "disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa di un ufficio perferico dello Stato" possano "arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla collettività".

Sussistono, cioè, le condizioni previste dalla legge perché la Giunta Comunale venga integrata con la presenza di un Assessore di sesso femminile, nel rispetto del disposto dell'art. 51 Cost. e dell'art. 46 T.U.E.L..

ISTANZA DI SOSPENSIONE

La manifesta fondatezza del gravame depone per una sentenza in forma semplificata.

In ogni caso, il danno è grave ed irreparabile.

Per effetto dei provvedimenti impugnati, risultano violati elementari principi costituzionali di parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche pubbliche ed, in generale, di pari opportunità tra i sessi.

Coincidente con l'interesse del privato, è lo stesso interesse pubblico alla regolare composizione degli organi di governo dell'Ente, ai fini del legittimo svolgimento dell'attività politica ed amministrativa.

P.O.M.

Accogliersi il ricorso, anche con sentenza in forma semplificata ovvero in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.

Ai sensi dell'artt. 9 e ss. del D.P.R. 115/02, si dichiara che il presente giudizio è soggetto al versamento del contributo unificato in misura fissa pari ad € 650,00.

Salerno, 22.09.2014.

Avv. Marcello FORTUNATO





MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 215/2012 è previsto che gli enti locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, avrebbero dovuto adeguare i rispettivi statuti e regolamenti alle novellate disposizioni del comma 3 del succitato articolo 6 del T.U.E.L.

Il cennato principio di garanzia della presenza di entrambi i generi nella giunta non è venuto meno per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000= abitanti a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014 (c.d. legge Delrio), la quale, al comma 137 dell'articolo 1 si limita, invece, solo a fissare una percentuale minima di presenza di un genere negli organi esecutivi dei Comuni appartenenti ad una classe demografica superiore a detta soglia.

Tra l'altro, la prevalente giurisprudenza aveva già avuto modo di affermare l'effettività della previsione costituzionale sulla "parità di genere" recata dall'articolo 51 Cost., precisando, in particolare, che gli spazi di discrezionalità politica, cui certamente è affidata la nomina da parte del primo cittadino dei componenti della giunta, trovano comunque i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a quello legislativo.

Pertanto, quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello stato di diritto.

Nella misura in cui l'ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un'azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l'esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell'atto, sindacabile nelle sedi appropriate (*rectius* presso il competente G.A.) (Corte Cost. n. 81 del 2012).



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino

A ciò si aggiunga che l'articolo 47 del T.U.E.L. n. 267/2000 consente di nominare assessori tutti i "cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere" ed è pertanto in tale ambito che il Sindaco deve compiere la scelta dei componenti della Giunta per garantire la tendenziale parità dei generi e non solo nell'ambito del partito vittorioso, anche in considerazione del fatto che gli assessori svolgono delicate ed importanti funzioni non al servizio del partito di riferimento, ma al servizio della cittadinanza. (C.d.S. - sez. V - n. 3938 del 24.7.2014).

E' ovvio che le indagini volte alla nomina di assessori di sesso femminile al di fuori della maggioranza consiliare devono essere, comunque, compatibili con l'esigenza della "governabilità" e non pregiudicare l'esistenza del governo locale espresso dalle urne, ma non possono certamente costituire il pretesto per sostenere tesi ermeneutiche riduttive del vincolo della parità di genere, che ammette deroghe soltanto in via eccezionale e, cioè, solo quando il Sindaco, per motivi obiettivi, dimostri di essere stato impossibilitato a garantire la presenza di entrambi i generi nella G.C..

Alla luce delle considerazioni suesposte si resta in attesa di conoscere le iniziative che saranno assunte dalla S.V. al riguardo.

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
- Amabile -

